ORDINANZA

PER L'

AMMINISTRAZIONE, E CONTABILITA'

DELLA

REAL MARINA

NAPOLI 1818.

NELLA STAMPERIA DELLA REALE ACCADEMIA DI MARINA

TITOLO XV.

Amministrazione, e Contabilità della Real Marina.

SEZIONE I.

Disposizioni Generali.

ART. 1.

La Nostra Real Marina per le spese del suo *Personale*, e *Materiale* avrà un annuo assegnamento da determinarsi da Noi, a misura del bisogno ordinario. Pe' bisogni estraordinarj le saranno da Noi accordati crediti speciali.

ART. 2.

L' assegnamento suddetto sarà dalla Nostra Tesoreria Generale versato alla Real Marina in tangenti mensili, o come meglio converrà al Nostro servizio; e sarà messo alla disposizione del Segretario di Stato Ministro della medesima, nel modo in seguito divisato.

ART. 3.

All' Amministrazione, e Contabilità del mentovato

assegnamento sarà addetto un Corpo di *Ufiziali Amministrativi Contabili.*

ART. 4.

Il conto in danaro del detto assegnamento, e quello materiale del medesimo sarà, nelle forme volute ne' Nostri Decreti, reso annualmente alla Gran Corte de' Conti, per mezzo de' funzionarj Amministrativi Contabili indicati nel corso di questo Titolo.

ART. 5.

Il Dipartimento Generale di Napoli sarà centro di tutte le operazioni Amministrative, e Contabili della Real Marina; quindi i Dipartimenti secondarj ne dipenderanno, riportandosi interamente al sistema che in esso si adotterà.

ART. 6.

I pagamenti per qualunque siasi oggetto di spesa della Nostra Real Marina saranno eseguiti dalla Cassa della medesima, la quale sarà costituita co' versamenti, che le saranno fatti dalla nostra Tesorerìa Generale, per conto del suo assegnamento ordinario, o di credito straordinario, e col prodotto della vendita de' generi e materiali divenuti inutili al servizio

SEZIONE II.

Composizione del Corpo Amministrativo Contabile.

ART. 7.

Il Corpo Amministrativo Contabile della Real Marina sarà composto di

1. Intendente Generale
1. Controloro
20. Commissarj, e sotto-Commissarj, da dovere il numero de' primi non essere minore di dieci, nè maggiore di dodici
20. Ufiziali Contabili di 1.ª Classe
44. Detti di 2.ª Classe
56. Ajutanti } di Contabilità
10. Aspiranti }

TOT. 152.

ART. 8.

Il Corpo Amministrativo Contabile, nell' esercizio delle sue funzioni, sarà indipendente dal ramo Militare. Saranno di norma a siffatte funzioni così gli stabilimenti in vigore, che le Nostre particolari determinazioni, e le disposizioni del Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina, da cui dovrà direttamente dipendere.

A r t. 9.

L'Intendente, quando non sarà della Classe degli Ufiziali Generali della Nostra Real Marina, avrà rango, ed assimilazione a Maresciallo di Campo.

Il Controloro avrà il rango, e l'assimilazione di Colonnello.

Il Commissario di Tenente-Colonnello
Il Sotto Commissario di Maggiore
L'Ufiziale di 1.ª Classe di Capitano
L'Ufiziale di 2.ª Classe di Tenente
L'Ajutante di Contabilità di Sotto-Tenente

A r t. 10.

Nella concorrenza degl' Individui Amministrativi di Marina con quelli dell'Esercito, nelle diverse combinazioni di servizio, si avrà riguardo, per le considerazioni, a' ranghi, ed assimilazioni prescritte nell' Articolo precedente, non che all'anzianità respettiva.

A r t. 11.

Essi vestiranno l' Uniforme con ricami distinti per Classi, secondo i Modelli da Noi approvati.

A r t. 12.

Nelle pubbliche funzioni, nelle feste della Nostra Real

Corte, ed al *bacia-mano* interverranno in ragione del respettivo rango, ed assimilazione.

ART. 13.

Tutte le volte che nelle combinazioni di servizio dovesse l'Intendente sedere con Ufiziali Militari della Real Marina, egli, o colui, che per legittimo suo impedimento lo rappresenterà, occuperà il secondo posto; meno che nella Giunta Amministrativa di Sanità, la quale dovrà essere dal medesimo preseduta. Tutti gli altri Funzionarj Ammistrativi Contabili si situeranno, in occasioni simili, immediatamente dopo gli Ufiziali Militari del grado a cui essi sono assimilati.

ART. 14.

Gl'Individui Amministrativi Contabili serberanno tra loro quella subordinazione, e dipendenza, che corrisponde alle classi, ed alle assimilazioni respettive.

ART. 15.

Il principio della carriera nel Corpo Amministrativo Contabile, sarà l'ammissione in qualità di Aspirante.

ART. 16.

Tale ammissione avrà luogo in seguito di esame a con-

corso, sopra gli oggetti stabiliti nel regolamento da Noi approvato.

Art. 17.

Nomineremo in detta occorrenza la corrispondente Commisione di esame, colle debite istruzioni.

Art. 18.

Potranno essere Candidati per divenire Aspiranti.

1.° Gli Orfani degl' Individui del Corpo Amministrativo Contabile.

2.° I figli del Corpo medesimo.

3.° I figli di altr' Individui, o defunti, o viventi della Real Marina, del rango però di Ufiziale.

4.° I figli degl' impiegati Civili, o Militari de' Nostri Dominj, la condizione de' quali non sia inferiore a quella di Ufiziale.

5.° I Giovani di natali Civili, pe' quali Noi daremo ordini particolari.

Art. 19.

A' Candidati saranno necessarj i seguenti requisiti.

Età non minore di anni sedici.

Buona salute.

Condotta plausibile sotto ogni aspetto.

ART. 20.

Il risultamento dell' esame sarà a Noi rimesso dall' Intendente, per mezzo del nostro Ministro di Marina, per le analoghe Nostre determinazioni.

ART. 21.

Il passaggio da Aspirante ad Ajutante di Contabilità, avrà luogo in seguito di un secondo esame, giusta il regolamento da Noi approvato.

ART. 22.

L' Intendente nel rimettere a Noi, per mezzo del Ministro di Marina, il risultamento del detto Esame, vi accompagnerà le sue osservazioni su i meriti contratti nel Nostro servizio dagli Aspiranti concorrenti.

ART. 23.

Gli ascensi alle altre Classi, e le destinazioni degl' Individui Amministrativi Contabili, saranno regolati in ragione dell' intelligenza ed assiduità, con cui avranno servito, e della respettiva condotta. Nel caso di parità di requisiti, prevarrà l' anzianità.

A R T. 24.

Nell' avviamento a Noi delle loro Suppliche, gli Ufiziali Amministrativi Contabili, avvalendosi del mezzo de' respettivi Superiori, seguiranno la norma prescritta agli Ufiziali, ed Individui del ramo Militare, negli Art. 62, e 63. del Titolo I.° Parte I.ª di queste Ordinanze.

A R T. 25.

Per contrarre Matrimonio eglino dovranno ottenere il Nostro permesso, secondo i regolamenti in vigore.

A R T. 26.

I soldi, e gli altri averi di tutti gli Individui del Corpo Amministrativo Contabile della Nostra Real Marina saranno specificati, nella corrispondente tariffa annessa a queste Ordinanze.

SEZIONE III.

Ripartizione del Servizio Amministrativo Contabile.

ART. 27.

Il Servizio Amministrativo Contabile sarà distribuito ne' seguenti Ufizj.

Il Segretariato Generale della Intendenza.
L'Ufizio del Controloro.
De' Ruoli, delle Riviste, e dell'Ascrizione Marittima.
Delle Sussistenze, e degli Ospedali.
Del Magazzino Generale, e sue dipendenze.
De' Cantieri dell' Arsenale.
Del Parco di Artiglieria.
De' Bagni, e Rami Alieni.
Del Cantiere di Castellammare.
Del Dipartimento di Palermo.
Del Dipartimento di Messina.
De' Reali Pacchetti.
De' Fondi, e delle Spese.
Della Cassa.
Della Razionalia del Consiglio di Marina.

ART. 28.

Il Segretariato Generale dell'Intendenza, e gli Ufizj de'

Ruoli, delle Riviste e dell' Ascrizione Marittima; delle Sussistenze, e degli Ospedali; del Magazzino Generale; de' Cantieri dell' Arsenale; de' Bagni, e Rami Alieni; del Cantiere di Castellammare, del Dipartimento di Palermo del Dipartimento di Messina; de' Fondi, e delle Spese, saranno sempre conferiti a' Commissarj, i quali avranno sotto i loro ordini un corrispondente numero d' Individui Amministrativi Contabili delle diverse Classi. Agli altri Ufizj saranno destinati o Commissarj, o sotto-Commissarj, o Ufiziali di 1.ª Classe, anche con un numero d' Individui Amministrativi Contabili da loro dipendenti.

Atr. 29.

Il servizio ne' detti Ufizj, pel rapporto di Amministrazione, e Contabilità in generale, e di relazione col Ramo Militare, sarà disimpegnato secondo le prescrizioni da Noi dettate in queste Ordinanze. L' andamento poi interno di ciascun Ufizio, tanto pel metodo della scrittura, quanto per la distribuzione degli incarichi, e dell' Orario, sarà stabilito a norma del regolamento che verrà proposto dall' Intendente Generale, e che sarà sottomesso alla Nostra approvazione dal Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina.

SEZIONE IV.

Doveri, ed attributi dell' Intendente Generale.

ART. 30.

L' Intendente Generale sarà Capo del Corpo Ammistrativo Contabile della Real Marina.

ART. 31.

Egli dovrà dirigere l' Amministrazione, e Contabilità, giusta le prescrizioni di queste Ordinanze, e del Regolamento da Noi approvato; ed ordinare tutt' i pagamenti, che dovranno farsi dalla Cassa della Real Marina, previa disposizione, o approvazione del Nostro Segretario di Stato Ministro della Marina medesima.

ART. 23.

Lo stesso sarà costantemente membro del Consiglio di Marina.

ART. 33.

Saranno di sua competenza le Riviste del Personale della Real Marina, cui è pagato soldo, o averi.

A t r. 34.

Avrà facoltà di passare personalmente le dette Riviste, o di delegare a tale atto il Commissario preposto all' Ufizio de' Ruoli, delle Riviste, e dell' Ascrizione Marittima, o altro Commissario; passandone, per gl' Individui dipendenti dal ramo Militare, le analoghe lettere al Comandante Generale per le convenienti disposizioni.

A r t. 35.

Ogni fine di mese dovrà egli ricevere da' Capi delle diverse Dipendenze, in doppia spedizione, i fogli di appello degli Ufiziali di qualunque grado senza Truppa, e degl' Individui di qualsivoglia Classe appartenenti alle Dipendenze stesse; i quali fogli di appello, dovendo servir di base alle Riviste sì mensili, che straordinarie, l' Intendente Generalene ne rimetterà un esemplare al Commissario de' Ruoli, delle Riviste, e dell' Ascrizione Marittima, ritenendo l' altro presso di se.

A r t. 36.

Nelle vacanze d' Impieghi nel Corpo Amministrativo Contabile, spetterà a lui la proposta de' soggetti; come ancora sarà di sua giurisdizione la destinazione degl' Individui a' diversi incarichi, previa l'approvazione del Nostro Segretario di stato Ministro di Marina. Nell' una, e nell' altra occorrenza, però, dovrà strettamente attenersi al pre-

scritto ne' corrispondenti Art. della Sezione II. di questo Titolo.

A r t. 37.

Egli apporrà la sua firma di Autorizzazione pe' suoi dipendenti a tutt' i fogli d'immessione ne' Magazzini, o di estrazione da' medesimi di qualsivoglia genere; senza di che non potrà effettuarsi alcuna operazione di simil sorta.

A r t. 38.

Nella formazione de' Contratti avrà il dritto di proporre al Consiglio di Marina quanto crederà esser più vantaggioso a' Nostri Reali interessi.

A r t. 39.

Quante volte il ramo Militare della Real Marina avrà scelti i Bastimenti, che occorreranno per trasporti di qualunque natura, e Noi vi avremo data l' approvazione, sarà facoltà dell' Intendente Generale il trattarne i noleggi, consultando il Maggior Generale sul merito della Navigazione da eseguirsi da essi, e stabilirne i Contratti per mezzo de' corrispondenli Ufizj Amministrativi.

A r t. 40.

Sarà di suo attributo l' ascrizione, il nudrimento, il Vestiario, e l'intervento nella liberazione giuridica de' servi

di pena, che sono a carico della Nostra Marina, dovendo la loro custodia, disciplina, polizia, e servizio appartenere in tutto al ramo Militare, secondo sarà prescritto nell' ultimo Titolo di questa Parte I.ª delle Ordinanze.

A r t. 41.

L' Intendente darà le disposizioni pel registro nell' Ufizio de' Ruoli, delle Riviste e dell' Ascrizione Marittima di tutt' i Titoli, Patenti, o Nomine degl' Individui impiegati nella Nostra Real Marina.

A t r. 42.

Per licenze, e castighi sarà di norma all' Intendente Generale, riguardo a' suoi dipendenti, quanto è prescritto negli Art. 36, e 37. del Titolo II.° Parte I.ª di queste Ordinanze, ed ove pe' castighi abbia bisogno di luoghi, o siti Militari, s' indrizzerà al Comandante Generale, per le analoghe disposizioni.

A r t. 43.

Egli si corrisponderà officialmente col nostro Segretario di Stato Ministro di Marina, e cogli Ufizj Amministrativi Contabili dipendenti da esso Intendente. Avrà inoltre corrispondenza col Comandante Generale della Marina, non che con tutte le Autorità Giudiziarie, Civili, e Militari de' Nostri Dominj, per oggetti relativi alle funzioni a lui affidate.

ART. 44.

Sarà suo dovere di vegliare al buon andamento di tutti gli Ufizj, ne'quali è ripartito il servizio Amministrativo Contabile.

ART. 45.

Curerà, che ogni suo dipendente, ovunque destinato, attenda all'adempimento de' proprj doveri, e s'impegni con zelo, ed esattezza all'utile de' Nostri interessi.

ART. 46.

Invigilerà sulla condotta di tutti gl' Impiegati suoi dipendenti, e manterrà fra loro la debita disciplina. Egli a tale oggetto esigerà da'funzionarj preposti a' diversi Ufiz Amministrativi Contabili, i periodici rapporti che crederà necessarj, onde in fine di ogni anno possa rimettere al Nostro Ministro di Marina le notizie corrispondenti sul Personale Amministrativo Contabile.

ATR. 47.

Mensilmente rimetterà al Controloro della Tesoreria Generale un bilancio di Cassa del mese decorso, firmato dal Razionale del Consiglio, comprovato dal Controloro della Nostra Marina, e vistato da esso Intendente, per le somme liberate alla Marina dalla Tesoreria Gauerale, e per

quelle da lui passate alla Cassa dall' Ufiziale Amministrativo incaricato de' pagamenti. Dovrà inviare un simile bilancio ancora alla Nostra Gran Corte de'Conti.

Art. 48.

Uno Stato di situazione della Cassa predetta, che abbraccerà l' indicato periodo, in duplice esemplare, sarà dall' Intendente Generale rimesso al Ministro della Marina, per ritenerne uno nel Ministero, e spedir l' altro al Nostro Ministro delle Finanze, che lo farà pervenire in mano del Controloro della Tesoreria Generale, pe' necessarj confronti.

Art. 49.

In Novembre di ogni anno, egli dovrà rimettere al Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina, un bilancio generale dimostrativo di tutti gl' introiti, ed esiti fatti dalla Cassa della Real Marina nell' anno precedente.

Art. 50.

Contemporaneamente egli, qual rappresentante del Consiglio di Marina, dovrà rendere alla nostra Gran Corte de'Conti, un conto del danaro, che dalla Tesorerìa Generale è stato in detto anno liberato allo stesso Consiglio, e per questo ad esso Intendente, a disposizione del Nostro Segretario di Stato Ministro della medesima, de-

naro che dal detto Intendente è passato all'Individuo Amministrativo incaricato de' diversi pagamenti.

ART. 51.

Tanto il bilancio generale suddetto, quanto il conto succennato, saranno redatti secondo le forme fissate ne' Decreti in vigore.

ART. 52.

L' Intendente seconderà il Comandante Generale della Real Marina, in tutto ciò che possa contribuire al bene del Nostro servizio, giusta le norme degli stabilimenti in vigore, o de' Nostri ordini speciali. Ne' casi di discrepanza di parere sull' applicazione di essi, se l' affare ammettesse differimento, tanto il Comandante Generale, quanto l' Intendente, con distinte rimostranze chiederanno le Nostre determinazioni; se poi si trattasse di oggetto urgente, allora l' Intendente si presterà alla disposizione del Comandante Generale, e ne darà parte a Noi pe' provvedimenti che convengono.

ART. 53.

Egli munirà di sua firma i fogli che occasionano introito ed esito di danaro, o generi, dopo che sarà stato in essi apposto l' *Osservato*, o *Comprovato* del Controloro.

ART. 54.

L'Intendente Generale eseguirà esattamente il prescritto ne' diversi Titoli di queste Nostre Ordinanze, in tutte quelle parti che lo riguardano.

ART. 55.

Nella vacanza della carica d'Intendente Generale della Real Marina, o nell'assenza del medesimo, sarà da Noi nominato quegli che dovrà rimpiazzarlo.

SEZIONE V.

Segretariato Generale dell' Intendenza.

ART. 56.

Alla corrispondenza, tanto con le Autorità diverse de' Nostri Dominj, quanto con gli Ufizj dipendenti dall' Intendente, sarà addetto il Segretariato Generale.

ART. 57.

Fra gl' Individui assegnati al Segretariato Generale, l'Intendente potrà sceglierne uno per suo Segretario, il quale dovrà far sempre parte del Segretariato Generale istesso.

ART. 58.

In detto Ufizio dovrà tenersi distinto, ed esatto registro di tutt' i Reali Ordini, o Decreti, o Stabilimenti, non che delle disposizioni Ministeriali, che dalla Real Segreteria, e Ministero di Stato di Marina saran diretti all' Intendente Generale. Detti fogli originalmente saranno passati al Controloro della Nostra Marina, previa la firma d' invio che dovrà apporvisi dall' Intendente predetto.

ART. 59.

Dal Segretariato Generale saran passati a' Commissarj, e Capi di Ufizio quelle copie de'cennati fogli, che riguarderanno il respettivo incarico; e queste copie saranno munite della firma del Commissario Capo del mentovato Ufizio.

ART. 60.

Il cennato Commissario conferirà coll' Intendente per tutti gli assunti relativi al Segretariato Generale, proponendogli l' occorrente in ogni affare, e curando la pronta trasmissione de' suoi ordini, dopo che saranno stati da esso Intendente firmati.

ARD. 61.

Sarà cura del detto Commissario di raccogliere nel

Segretariato Generale i rapporti diretti all' Intendente, e di farveli distintamete conservare.

A r t. 62.

Il Commissario Capo del Segretariato Generale sarà responsabile del buon andamento del suo Ufizio.

SEZIONE VI.

Del Controloro.

A r t. 63.

La legalità, e regolarità di qualunque atto Amministrativo, e Contabile nel servizio della Nostra Marina dovrà consistere nell' esatta osservanza delle pratiche stabilite con queste Nostre Ordinanze. La vigilanza, perchè tali pratiche siano costantemente adempite, è affidata al Controloro.

A r t. 64.

Egli avrà sotto la sua dipendenza l' Archivio, dove saranno riposti tutti gli esemplari originali delle Nostre Leggi, de' Nostri Decreti, e Rescritti, e delle lettere Ministeriali, che saran passate ad esso Controloro dal Segretario Generale dell'Intendenza, in conformità dell' Art. 58

di questo Titolo; non che i libri, e fogli che dovranno consegnarvi gli Ufizj Ammministrativi Contabili del Dipartimento Generale ogni fine di anno per l'anno precedente, e gli Ufizj de' Dipartimenti secondarj, e de' Circondarj Marittimi alla fine di ogni triennio, giusta i Regolamenti da esso Controloro proposti all' Intendente, e da Noi approvati. Nella proposta però di tali Regolamenti, avrà in mira che l'Archivio fosse sempre disposto a prestarsi a tutte le richieste de' Capi degli Ufizj Amministrativi Contabili, previa la sua intelligenza.

Art. 65.

Egli interverrà personalmente, o per mezzo di un Ufiziale Amministrativo Contabile suo delegato, in tutti gl' introiti, ed esiti di danaro, ed in tutte le ricezioni, ed estrazioni del materiale.

Art. 66.

In ognuno de' fogli relativi agli oggetti indicati nell' Art. precedente, se si trattasse d' iniziativa di atti Amministrativi Contabili, la sua sottoscrizione sarà preceduta dalla parola *Osservato*; se di ultimazione di detti atti, la sottoscrizione seguirà la parola *Comprovato*: nelle polizze che passano pel Banco, la di lui firma succederà alla leggenda. *Notata nel Controllo della Real Marina.*

A r t. 67.

Le dette parole *Osservato*, e *Comprovato* del Controloro dovranno riferirsi, tanto all' adempimento delle forme volute negli atti Amministrativi Contabili, quanto all' esattezza de' Conteggi.

A r t. 68.

Quando il Controloro incontrasse ostacolo all' apposizione della sua firma in taluna delle operazioni Amministrative Contabili, si negherà; ma dovrà subito dirigere i suoi Ufizj all' Intendente, con manifestargli le sue difficoltà. Nel caso che le medesime non potessero esser dileguate dal detto Intendente, questi ne farà rimostranza al Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina, per le superiori determinazioni.

A r t. 69.

La mancanza della sottoscrizione del Controloro non arresterà il corso dell' operazione Amministrativa Contabile, ma la renderà inammissibile al rendimento del Conto alla Nostra Gran Corte de' Conti.

A r t. 70.

Per accertamento nelle operazioni del suo incarico; avrà il Controloro la facoltà di visitare tutti gli Ufizj Amministrativi Contabili del Dipartimento Generale, di esa-

minarne la tenuta, e di prenderne le notizie che potessero bisognarli. Quantevolte trovasse in detti Ufizj irregolarità, sarà nell' obbligo d' informarne l' Intendente Generale, per le debite misure di riparo.

A r t. 71.

Quando gli nascesse dubbio sulle Riviste, potrà verificare l' esistenza degli uomini di ogni Classe, con dimandarne le dilucidazioni a' rispettivi Superiori Militari. Se si trattasse di Operai, si dirigerà agl' Ispettori respettivi; e previo il loro consentimento potrà passare personalmente, o per mezzo di un suo delegato, qualche rivista straordinaria a' medesimi sopra luogo, proccurando di distorli il meno possibile dal lavoro in cui fossero impiegati.

A r t. 72.

Il Controloro interverrà, con voto consultivo, nel Consiglio di Marina, ne' soli casi di contratti, assienti, e vendite di generi. In sua assenza sarà rimpiazzato dall'Individuo più anziano tra i più graduati addetti al suo Ufizio.

A r t. 73.

Nella vacanza dell' Impiego di Controloro, sarà da Noi nominato quello tra' Commissarj, che reputeremo più idoneo a tali funzioni.

SEZIONE VII.

Ufizio de' Ruoli, delle Riviste, e dell' Ascrizione Marittima.

ART. 74.

Per farsi un pagamento qualunque di soldo, o di avere, sarà necessario che ne costi il dritto al conseguimento. Questo dritto verrà costituito dall'appartenenza dell' Individuo ad una Classe, cui da Noi fosse assegnato Soldo, o Avere, e nella di lui presenza attuale al Nostro Servizio.

ART. 75.

L' Ufizio de' Ruoli, delle Riviste, e dell' Ascrizione Marittima sarà destinato alla verifica, e ricognizione del suddetto dritto.

ART. 76.

Saranno stabiliti in detto Ufizio tanti Ruoli per Classi, quanti sono i Corpi, e le Dipendenze d' Individui da' quali è composto il Personale della Nostra Marina. Chiunque per Nostro ordine speciale, o nel modo fissato dalle Ordinanze, sarà addetto al Nostro Servizio in questo ramo con soldo, o avere, verrà ascritto in detti Ruoli; e siffatta ascrizione costituirà l'appartenenza alle Classi suddette.

ART. 77.

I detti Ruoli dovranno conteuere l'indicazione delle vicende in servizio di ognuno degl' Individui che ciascun di essi Ruoli comprende, tanto rapporto ad ascensi, quanto a movimenti dal giorno dell' ammissione, sino al giorno del congedo, o della morte. La formazione, e tenuta de' detti Ruoli sarà secondo la norma da Noi approvata nel Regolamento per l' andamento interno dell' indicato Ufizio.

ART. 78.

Nessuna operazione sarà fatta ne' Ruoli suddetti, se pria l' Intendente non avrà passati all'Ufizio di cui si tratta i fogli da lui sottoscritti, che dovranno produrla; e non vi sarà stato opposto l' *Osservato* del Controloro.

ART. 79.

Determinata in tal guisa l' appartenenza di un Individuo ad una Classe qualunque, sarà dovere dell' Ufizio de' Ruoli, delle Riviste e dell' Ascrizione Marittima di verificarne la presenza al Nostro servizio.

ART. 80.

Tale verificazione avrà luogo per mezzo delle Riviste ordinarie, o straordinarie che saranno passate, o dall' Inten-

dente, o dal Commissario preposto all' Ufizio suddetto, o da altro Commissario delegato dall' Inteudente stesso.

ART. 81.

Le Riviste a' Corpi Militari saranno passate sopra fogli di chiamata indicati nell' Art. 240. del Titolo VI.° Parte I.ª di queste Ordinanze. Per gli Ufiziali poi senza Truppa, ed altri Individui appartenenti alla Nostra Marina, sopra i fogli di appello indicati nell' Art. 35. di questo Titolo. Il tempo, ed il modo in cui dovranno passarsi tali Riviste, saranno prescritti nel Regolamento da Noi approvato.

ART. 82.

Delle Riviste suddette dovranno formarsi gli estratti per numero, e per Classi; e tali estratti muniti della firma del Commissario de' Ruoli, delle Riviste, e dell'Ascrizione Marittima, e del visto dell' Intendente, saranno da costui rimessi al Nostro Ministro di Marina.

ART. 83.

Stabiliti i principj, che costituiscono il dritto delle Persone al conseguimento de' Soldi, e degli Averi, l' Ufizio de' Ruoli, delle Riviste, e dell Ascrizione Marittima passerà alla definizione della respettiva spettanza.

ART. 84.

La spettanza di ogni Individuo sarà definita da un conteggio di quanto gli è dovuto in risultante del confronto tra lo stato di presenza, e le respettive circostanze ch' esistono su i Ruoli. Questo atto di Contabilità sarà chiamato *Aggiusto*.

ART. 85.

Formato l' Aggiusto dall' Ufizio de' Ruoli, delle Riviste, e dell' Ascrizione Marittima, sarà pria di firmarsi, rimesso al corrispondente Consiglio di Amministrazione, qualora riguardasse Corpo Militare; o al Capo della Dipendenza, qualora fosse per Ufiziali senza Truppa, o per Individui di altre Classi, ad oggetto di osservarsi da essi, se sia corrispondente in tutto alla posizione delle respettive Contabilità, e quindi immediatamente restituirlo. Per l' aggiusto di Mare tale confronto sarà fatto dal Comandante, dall' Ufiziale di Dettaglio, e dal Contadore del Bastimento.

ART. 86.

Restituito l' Aggiusto all' Ufizio suddetto, sarà stabilito in piè del medesimo il Certificato di credito per la somma di risultamento, e sarà passato al Controloro, il quale trovandolo in regola, vi apporrà il *Comprovato*, e lo invierà all' Intendente, da cui munito di firma, sarà rimes-

so all' Ufizio de' Fondi, e delle spese per la spedizione del conveniente mandato di pagamento alla Cassa.

Art. 87.

Il Commissario de' Ruoli, delle Riviste e dell' Ascrizione Marittima dovrà intervenire personalmente, o per mezzo di un suo Delegato, in tutt' i pagamenti che avranno origine dal Certificato di credito rilasciato dal suo Ufizio.

Art. 88.

Ogni domanda di viveri per qualunque Bastimento, dovrà esaminarsi nel detto Ufizio, per verificare s' è corrispondente allo stato di forza dell' Equipaggio, e quindi appostavisi la firma dal Commissario Capo dell' Ufizio suddetto, passarsi all' Ufizio de' Viveri, e degli Ospedali, per gli ulteriori procedimenti. Lo stesso dovrà praticarsi per le richieste di pane, legna, ed altri simili generi pe' Corpi Militari.

Art. 89.

Nell' Ufizio de' Ruoli, delle Riviste e dell' Ascrizione Marittima dovranno stabilirsi gli aggiusti delle Razioni in genere, che si forniscono a norma degli Stabilimenti. Tali aggiusti serviranno per le liquidazioni in danaro da farsi dall' Ufizio de' Viveri, e degli Ospedali.

ART. 90.

Ogni fine di mese, dall' Ufizio suddetto dovrà farsi all' Intendente Generale un rapporto numerativo, e classificato del Personale della Real Marina, ed apporvisi in fine il notamento delle *alte* e *basse* avvenute nel decorso del medesimo.

ART. 91.

In fine di ogni anno dovrà formarsi nello stesso Ufizio, e rimettersi al cennato Intendente, per uso dell' Ufizio de' Fondi e delle Spese, uno Stato dimostrativo della spesa cagionata dal Personale della Real Marina.

ART. 92.

Nell' accennato Ufizio sarà tenuto un registro di tutti i Titoli, Patenti, Nomine, e destinazioni degl' Individui della Real Marina, per servire di comprovazione cogli Stati di servizio de' medesimi.

ART. 39.

Apparterrà ancora al detto Ufizio la formazione de' fogli per la ripartizione delle Prede, a beneficio di coloro, che vi hanno dritto in forza degli Stabilimenti.

ART. 94.

Il Commissario de' Ruoli delle Riviste e dell' Ascrizione Marittima accompagnerà gl' Ispettori de' Corpi Militari nelle Riviste d' Ispezione, ch' eglino annualmente passeranno, giusta l' Art. 250. del Titolo VI.° Parte I.ª di queste Ordinanze, con redigere i processi verbali di dette Riviste per tutti gli oggetti di Amministrazione e Contabilità, stabiliti secondo il metodo, e gli ordini che avranno potuto darsi a' Corpi dagli Ispettori medesimi, rimettendone un esemplare all' Intendente Generale, per sua intelligenza.

ART. 95.

Un numero d' Individui Amministrativi Contabili addetti all' Ufizio de Ruoli, delle Riviste, e dell' Ascrizione Marittima, sarà assegnato, a norma del bisogno, all' Ufizio Centrale dell' Ascrizione Marittima stessa, giusta il prescritto nell' Art. 4. del Titolo IV.° Parte I.ª di queste Ordinanze.

I medesimi avranno l' obbligo della tenuta colà delle Matricole diverse degli uomini di Mare de' Nostri Reali Dominj, le quali saranno regolate cogli elementi che darà il Direttore Generale dell' Ascrizione Marittima.

ART. 96.

Saranno distaccati egualmente dall' Ufizio predetto gl' Individui Amministrativi Contabili da destinarsi ne' Cir-

condarj, e ne' Distretti, giusta il prescritto negli Articoli 5 e 6 dell' istesso Titolo accennato nell' Articolo precedente.

ART. 97.

Siffatt' individui Amministrativi Contabili, cogli elementi che ricaveranno dalle corrispondenti Autorità Militari, dovranno stabilire, e mantenere le matricole diverse degli Ascritti Marittimi, secondo la norma fissata nella Sezione II. del Titolo IV°. Parte I^{a}. di queste Ordinanze.

ART. 98.

Gl' Individui Amministrativi Contabili inpiegati ne' Distretti, ne' Circondarj, e nell' Ufizio Centrale dell' Ascrizione Marittima, alla fine di ogni mese formeranno in doppio esemplare, uno Stato di Situazione per gli Ascritti nelle Matricole del respettivo Ufizio, specificando i motivi delle variazioni, che avessero avuto luogo da un mese all' altro. Un esemplare di detti Stati sarà passato con loro firme alle corrispondenti Autorità Militari dell' Ascrizione Marittima, e l' altro lo rimetteranno all' Intendente Generale per uso dell' Ufizio de' Ruoli, delle Riviste, e dell' Ascrizione Marittima.

ART. 99.

Ogni Individuo Amministrativo Contabile impiegato in un Distretto sarà incaricato di formare, e far consegnato

da' Sindaci ad ognuno degli Ascritti Marittimi il libretto di cui si tratta negli Art. 34. e 35. del Titolo IV°. Parte I^a. di queste Ordinanze.

Art. 100.

Quantevolte si effettuasse qualche giro ne' Circondarj, a' termini degli Articoli 110., 111., 112., e 113. del Titolo indicato nell' Art. precedente, gli Ufiziali Amministrativi Contabili che accompagneranno i Sotto-Direttori, dovranno informare l' Ufizio de' Ruoli, delle Riviste e dell' Ascrizione Marittima di tutte le novità che potranno aver luogo.

Art. 101.

Ne' casi di marcia degli Ascritti, in seguito di leva, o di ritorno al respettivo Sindacato alla fine del Servizio, sarà cura degl' Individui Amministrativi Contabili dell' Ascrizione Marittima di far corrispondere loro le somme che se le dovranno, per condotta, e tutt'altro, in conformità di quanto stabilirà l' Ufizio de' Ruoli delle Reviste, e dell' Ascrizione Marittima, a norma de' Regolamenti in vigore.

Art. 102.

Sarà cura degli Ufizj Amministrativi Contabili ne' Circondarj, e Distretti, di far eseguire, per mezzo de' Sindaci Marittimi, ne' modi stabiliti co' Regolamenti, il pagamento sopra luogo di quanto gli Ascritti, impiegati in Ser-

vizio, evranno assegnato sul loro Soldo alle rispettive Famiglie.

A r t. 103.

Aualogamente alle notizie, che l'Ufizio de' Ruoli, delle riviste e dell' Ascrizione Marittima avrà degli Individui Amministrativi Contabili, impiegati nell' Ascrizione, sarà da esso stabilita la Contabilità Centrale dell' Ascrizione Marittima.

A r t. 104.

In tutt' altro oggetto relativo ad Amministrazione, e Contabilità, pel Servizio dell' Ascrizione Marittima, gl' Individui Amministrativi Contabili si uniformeranno a quanto è prescritto ne' rispettivi Art. del Titolo IV.° summentovato.

A r t. 105.

Se per facilitazione dell' andamento del Nostro Servizio, tauto nel Dipartimento Generale, quanto negli altri luoghi Marittimi de' Nostri Dominj, dovessero incaricarsi altri Funzionarj delle operazioni attribuite all' Ufizio de' Ruoli, delle Riviste, e dell' Ascrizione Marittima, costoro gliene dovranno subito passare le notizie, co' fogli corrispondenti, che servir dovranno al completamento della Contabilità Generale del Personale della Nostra Real Marina.

A r t. 106.

Il Commissario preposto all' Ufizio de' Ruoli, delle Riviste e dell' Ascrizione Marittima sarà responsabile di tutte le operazioni che vi si faranno.

SEZIONE VIII.

Ufizio de' Viveri, e degli Ospedali.

A r t. 107.

De' generi di Vittovaglia, de' quali dovrà farsi diaria, e testatica somministrazione, la quantità accordata a ciascun Individuo degli Equipaggi de' Nostri Reali Legni sarà chiamata *Razione di bordo*: quella assegnata agl' Individui de' Corpi Militari, *Razione di pane*, *o Razione di Legna*, secondo la specie che sarà fornita: la quantità che si darà agli ammalati appartenenti alla Real Marina, che saranno curati negli Osdedali della medesima, sarà chiamata *Razione d' infermo*: e quella fissata per ogni servo di pena, *Razione di bagno*. Tutt' altra somministrazione di tali generi, che non sarà testatica, si conoscerà sotto la denominazione di *Viveri sciolti*.

A r t. 108.

La fornitura di dette Razioni, o viveri sciolti sarà

eseguita per *Impresa di Partito*, o per *Impresa di Economia.*

A r t. 109.

Per la verificazione, che la somministrazione delle Razioni, e de' Viveri sciolti segua nella quantità, e qualità prescritta dagli Stabilimenti, o da' Contratti; e per la Contabilità di siffatte Forniture, sarà destinato l' Ufizio detto *de' Viveri, e degli Ospedali.*

A r t. 110.

Per darsi luogo a somministrazione di Razione, o di Viveri sciolti, sarà necessario, che pervenga nell' indicato Ufizio un foglio, che ne attesti il giusto Titolo. Questo foglio si chiamerà *Domanda di Viveri.*

A r t. 111.

Ogni domanda, per produrre somministrazione, dovrà esser fatta, per le razioni di bordo dal Contadore del Bastimento, coll' intervento dell' Ufiziale di Dettaglio, se ve ne sarà, e col visto del Comandante. Non essendovi Contadore, nè Ufiziale di Dettaglio, verrà fatta dal Capo della Marineria del legno stesso, col visto del Comandante. Per le razioni di pane, di legna, o per altro dovuto a' Corpi Militari, la domanda dovrà esser fatta dal Quartier-Mastro, e vistata dal Consiglio di Amministra-

zione del Corpo respettivo. Per le razioni degl'Infermi, si farà la domanda dall'Infermiere Maggiore dell'Ospedale, col visto dell'Ispettore del medesimo. Per le razioni di bagno, e per l'olio de' fanali ne' luoghi di pena, la domanda sarà fatta dagli Ufiziali, o Ajutanti preposti a' bagni, col visto degli Ufiziali Superiori incaricati de' medesimi.

ART. 112.

Qualunque altra domanda non appartenente alla Classificazione enunciata nell'Art. precedente, verrà fatta dal Contadore del respettivo carico, col visto dell' Autorità Militare, che vi avrà relazione.

ART. 113.

Ogni domanda di viveri riguardante il Personale, dovrà esser verificata nell'Ufizio de'Ruoli, e dell' Ascrizione Marittima e Riviste, o in quello a cui ne fossero attribuite le funzioni, per osservarsi se sia corrispondente agli Stati di presenza, ed alla competenza respettiva, a norma degli Stabilimenti. Il Controloro quindi dovrà apporvi *l'Osservato* e l' Intendente l' autorizzazione per l'adempimento.

ART. 114.

Pervenuta la domanda nell'Ufizio de' Viveri, e degli Ospedali, e completata nel modo indicato, sarà registrata nell' Ufizio stesso, e subito passata per l' esecuzione all'in-

caricato della *somministrazione in massa*, il quale fornirà i generi contro ricevuta, che dovrà fargliene l'incaricato della *distribuzione in dettaglio* in piè della domanda medesima; dovendo intervenire in detta ricevuta, quando riguardasse un Legno Reale, il Contadore, e le Autorità Militari del medesimo.

ART. 115.

Ogni domannda adempita nel modo espresso negli Articoli precedenti, e munita di ricevuta, sarà foglio di discarico all'incaricato della somministrazione in massa verso l'impresa della fornitura de' viveri, e formerà il debito dell'incaricato della distribuzione in dettaglio verso l'Impresa medesima.

ART. 116.

In ogni fine di mese saranno fatti i Processi verbali, e le certificazioni de' consumi de' Viveri, con indicarsi nominativamente coloro a' quali si saranno distribuiti: quando però tali Processi verbali, o certificazioni riguardassero Razioni di pane, o di legna pe' Corpi Militari, o Razioni di bagno, le indicazioni saranno numerative.

ART. 117.

I Processi Verbali, e le certificazioni, munite delle firme di que' funzionarj, che avranno fatte le dimande

de' viveri verificate dal corrispondente Ufizio Amministrativo Contabile, comprovate dal Controloro, e vistate dall' Intendente, saranno i documenti di discarico degl' incaricati delle distribuzioni in dettaglio verso l'Impresa della Fornitura de' viveri, e formeranno il credito di questa verso la Real Marina, la quale non dovrà tener conto delle domande e ricevute precorse.

Art. 118.

In caso di consumo straordinario di Viveri a bordo de' Nostri Real Legni, ne saranno fatte le Certificazioni nelle forme prescritte nel Titolo corrispondente della Parte II.ª di queste Ordinanze, le quali Certificazioni saranno documento di esito ne' termini indicati nell' Articolo precedente.

Art. 119.

Nell' Ufizio de' Viveri, e degli Ospedali sarà tenuto registro del Bottame, degli Utensilj di dispensa, e di tutt' altro che la Nostra Real Marina avrà dato a mantenere all' Impresa della Fornitura de' viveri, annotandovi le variazioni, che potessero aver luogo in aumento, o diminuzione.

Art. 120.

Nell' Ufizio suddetto saranno fatte le liquidazioni della spesa de' Viveri, a norma de' regolamenti, e saranno da esso rilasciati a favore dell' Impresa della Fornitura i cor-

rispondenti Certificati di credito, i quali seguiranno il corso regolare.

A r t. 121.

Si curerà dal detto Ufizio, che ne'Magazzini dell'Impresa de'Viveri sia sempre esistente una quantità di essi, atta a far fronte ad un subitaneo approvisionamento, e ciò giusta i regolamenti in vigore, o le condizioni espresse ne' Contratti.

A r t. 122.

Il Commissario preposto a questo Ufizio, o un Individuo Amministrativo Contabile da lui delegato, sarà membro della Commissione destinata alla riconoscenza de'Viveri, che s'imbarcheranno a bordo de' Nostri Legni.

A r t. 123.

Al disarmamento di ogni Nostro Bastimento il detto Ufizio prenderà conto degli avanzi di dispenza spettanti all'Equipaggio, per farne effettuare la bonifica, o sulle reste esistenti a bordo, se ve ne fossero, o da' Magazzini dell' Impresa.

A r t. 124.

In fine di ogni Anno saranno in detto Ufizio formati, e passati all' Intendente Generale, i prospetti della spesa di ogni ramo di sua Dipendenza, sia proprio, o aliero

della Marina. In quelli relativi a' Legni armati dovranno esser distinti i consumi ordinarj dagli straordinarj.

ART. 125.

L'Amministrazione, e la Contabilità degli Ospedali della Real Marina sarà disimpegnata in detto Ufizio.

ART. 126.

Dal medesimo dipenderà la verificazione, se le domande per qualunque somministrazicne per gli Ospedali fossero corrispondenti alla presenza degli Individui, ed alla competenza di ognuno di essi.

ART. 127.

Per istabilirsi siffatta verificazione, saranno tenuti nel detto Ufizio i Ruoli per gl'Individui, che prevj i corrispondenti fogli di autorizzazione, saranno ammessi negli Ospedali della Real Marina; e di tal' Individui saranno notati ne' Ruoli tutt' i movimenti negli Ospedali relativamente all' ammissione, all' uscita, e alla morte.

ATR. 128.

Pel modo come dovranno regolarsi nel ramo degli Ospedali, tanto le Forniture, quanto la Contabilità, sarà posto in esecuzione il prescritto pel ramo de' Viveri, aggiun-

gendosi quanto altro trovasi indicato nel Titolo XVI°. Parte I.ª di queste Ordinanze, sull'oggetto medesimo.

ART. 129.

Il Commissario incaricato del detto Ufizio de'Viveri, ed Ospedali sarà responsabile degli atti, che si eseguiranno nel medesimo.

SEZIONE IX.

Ufizio del Magazzino Generale.

ART. 130.

Tutt'i generi che dalla Nostra Marina si acquistano, tanto per la costruzione, quanto pel mantenimento, e riparo de'Bastimenti, delle Macchine, e degli altri oggetti, e materiali che la riguardano, s'immetteranno in un Magazzino Generale, di cui sarà incaricato un Individuo Amministrativo Contabile, sotto la denominazione di Guardamagazzino Generale.

ART. 131.

Il Magazzino Generale si ramificherà in sei depositi

detti, *delle Costruzioni*, dell'*Attrezzatura*, *della Corderia*, *della Veleria*, *del Parco di Artiglieria*, *e de' Rami Alieni.* Ad ognuno si siffatti depositi sarà destinato un'Individuo Amministrativo Contabile, che colla responsabilità del proprio carico, dipenderà dal Guardamagazzino Generale, per di cui nome, e parte dovrà sempre agire.

Art. 132.

La sorveglianza a tutte le operazioni del Magazzino Generale, e de'depositi particolari, e la Contabilità di tutto il Materiale della Nostra Marina sarà affidata all'Ufizio Amministrativo Contabile, detto del Magazzino Generale.

Art. 133.

Il Magazzino Generale riceverà tutt'i generi, che gli verranno versati da'Fornitori, e da'Laboratorj della Marina, in seguito di acquisti, o di lavori autorizzati da Noi, o dal Nostro Segretario di Stato Ministro della Marina. Le immessioni in detto Magazzino Generale saranno regolate conformemente alle prescrizioni contenute negli Art. dal 46. al 51. del Titolo X. Parte I.ª di questo Nostre Ordinanze.

Art. 134.

Il Magazzino Generale somministrerà i suoi generi a'primi tre de'cinque Guardamagazzini particolari, indica-

ti nell'Art. 3. del Titolo X. succennato, ed a'Laboratorj dell'Arsenale, e del Parco di Artiglieria. Le somministrazioni a'medesimi saranno fatte secondo le norme stabilite negli Art. dal 52. al 57. del Titolo stesso.

ART. 135.

In tutti gli atti d'immessione, o di somministrazione di uno de'Magazzini, o Depositi, dovrà sempre esser presente l'Ufiziale Amministrativo Contabile, che ne ha il carico.

ART. 136.

Il Guardamagazzino Generale, nella fine di Novembre di ogni anno per l'anno precedente, dovrà rendere alla Nostra Gran Corte de'Conti il conto materiale di tutt' i generi acquistati, e di quelli impiegati in servizio della Nostra Marina. Saranno per lui fogli di debito i Processi verbali delle immessioni, redatti secondo l'Articolo 49. del prenarrato Titolo X., e gli saranno documenti di discarico i fogli muniti delle corrispondenti firme Militari, ed Amministrative, relativi a somministrazioni già effettuate a'summentovati tre Guardamagazzini particolari, ed i Certificati descritti negli Art. 56, e 57, del detto Titolo X.

ART. 137.

I tre Magazzini particolari anzidetti cioè, de'Vascelli,

Fregate , Corvette , e de' Brigantini legni minori, e de' Legni di servitù dovranno essere sempre completi de' generi, che a tenore degl' Inventarj, son dovuti ai respettivi Legni. Quindi sarà da considerarsi costantemente a debito de'Guardamazzini corrispondenti la quantità de' generi compresi negl'Inventarj suddetti, per cui non saranno obbligati a reddizione di conti, ma dovranno tenere registro distinto de' generi che ricevono al completamento degl'Inventarj, e di quelli o che passerà a' Magazzini di altro uso, o inutili, per ragguagliarne l' Ufizio del Magazzino Generale.

Art. 138.

I Guardamagazzini particolari de' generi di altro uso, e di quelli inutili, dovranno rendere il respettivo conto alla Nostra Gran Corte de' Conti contemporaneamente al Magazzino Generale. Saranno fogli di debito de' Guardamagazzini de' generi di altro uso, i Processi verbali d' immessione muniti delle debite firme, per le provvenienze dai Laboratorj della Marina, e da' tre Guardamagazzini enunciati nell'Art. precedente; e fogli di discarico i Certificati accennati nell' Art. 136. di questo Titolo. Saranno fogli di debito pe'Guardamagazzini de'generi inutili, i Processi verbali come sopra; e fogli di discarico i Certificati delle vendite eseguite.

Art. 139.

Nell' Ufizio Amministrativo Contabile del Magazzino Generale saranno conservati gli esemplari originali degl'In-

ventarj, tanto de' Bastimenti, quanto di tutt'i Mobili esistenti nella Nostra Accademia di Marina; non che il Catalogo della Biblioteca, del Gabinetto di Macchine, e dell'Osservatorio Astronomico Nautico della medesima; come ancora gl'Inventarj di qualunque altro Stabilimento di Marina.

ART. 140.

Vi si conserveranno parimente tutte le mostre de' generi, che dovranno fornirsi da'Partitarj, secondo le condizioni espresse ne'Contratti.

ART. 141.

Vi saran redatti tutt'i Contratti pei trasporti, che dai particolari s'imprenderanno, o per terra, o per mare, d'oggetti già appartenenti al Magazzino Generale.

ART. 142.

Vi saranno fatte le liquidazioni di qualunque fornitura di genere, che sarà immesso nel Magazzino Generale; ed emergeranno dallo stesso Ufizio i Certificati di credito per qual siasi spesa relativa a materiali proprj della Nostra Marina.

ART. 143.

Apparterrà all'Ufizio medesimo la formazione de' Fogli preparatorj, e consecutivi alla vendita de'materiali inu-

tili, gli atti della quale dovranno essere gli stessi prescritti per le accensioni di Candela, in presenza del Consiglio di Marina.

ART. 144.

Alla fine di ogni anno dovrà l'Ufizio anzidetto formare in triplice esemplare i bilanci, e gli stati dimostrativi della situazione de' materiali, e generi diversi, indicando di ognuno di essi per totalità, la resta dell'anno precedente, l'immessione nel corso dell'anno di esercizio, e l'esistenza attuale in Magazzino. Tali esemplari saranno rimessi all'Intendente Generale, il quale ne passerà uno al Consiglio di Marina, ed un'altro al Notro Ministro della medesima.

ART. 145.

Similmente sarà passato dallo stesso Ufizio all'Intendente Generale, per uso dell'Ufizio Amministrativo Constabile de' Fondi, e delle Spese, il quadro generale della spesa occorsa nell'Anno del finito esercizio, per tutti gli oggetti della sua Contabilità.

ATR. 146.

Delle prescrizioni contenute nel Titolo X. di queste Ordinanze, il succennato Ufizio eseguirà quelle che lo riguardano.

A R T. 147.

Il Commissario Capo dell' Ufizio medesimo sarà responsabile di tutti gli atti Amministrativi, e C ontabili che vi si faranno.

SEZIONE X.

Dell' Ufizio de' Cantieri dell' Arsenale.

A R . 148.

All' Amministrazione, e Contabilità di tutte le spese, che verranno occasionate dalle opere , e lavori dell' Arsenale, o dalla Direzione del Genio Militare Idraulico, così riguardo ad Operai , come a' materiali che vi s' impiegassero, sarà addetto l' Ufizio de' Cantieri dell' Arsenale.

A R T. 149.

Nel detto Ufizio si terranno due Ruoli nominativi, e per Classi , uno pe'Maestri di pianta , e l' altro pe'giornalieri Allistati, specificandosi per questi la mercede respettivamente stabilita.

A T R. 150.

Autorizzato un lavoro qualunque , saranno fatte, dal

ART. 153.

Nel detto Ufizio per decade saranno stabiliti gli aggiusti per le mercedi dovute agli operai, determinandosi le spettanze sul confronto delle Riviste summentovate colle Tariffe vigenti, se si trattasse di Maestri di pianta, o della Compagnia degli artefici del Parco di Artiglieria; co' Ruoli approvati da Noi semestralmente pe' Maestri giornalieri allistati, e pe' servi di pena; e colle papellette di cui si fa menzione nell'Art. 38. Titolo X. Parte I. di queste Ordinanze pe' Maestri giornalieri eventuali.

ART. 154.

In piè de' detti aggiusti, i quali prima di firmarsi dovranno essere confrontati dal corrispondente ramo facoltativo colle note indicate nell' Art. 129. del mentovato Titolo X., sarà formato il corrispondente certificato di credito, e qnindi dopo l'apposizione dell' *Osservato* del Controloro, saranno passati all' Intendente Generale per l' ulteriore corso a darglisi.

ART. 155.

Al pagamento de' suddetti aggiusti, oltre l' Ufiziale del corrispondente ramo Militare, sarà presente il Commissario de' Cantieri, o un suo delegato, per attestarne la effettuazione.

nerale per uso dell' Ufizio de' Fondi, e delle spese.

A R T. 260.

Il Commissario de'Cantieri dovrà in tutt'altro conformarsi a quanto gli è relativo nel Titolo X. Parte I. di queste Ordinanze. Egli sarà respousabile dell' andamento del suo Ufizio.

SEZIONE XI.

Ufizio Amministrativo Contabile del Parco di Artiglieria.

A R T. 161.

Per tutte le spese, che avranno luogo nel Parco di Artiglieria della Nostra Marina, per lavori attinenti ad oggetti proprj della Marina medesima, così relativamente a mercedi di Operai come a' materiali che vi s' impiegassero, l' Amministrazione, e Contabilità sarà portata dall' Ufizio Amministrativo Contabile, detto del Parco di Artiglieria.

A R T. 162.

Le prescrizioni contenute nella Sezione precedente, e quanto trovasi stabilito nel Titolo XI. Parte I. di queste

*

Ordinanze, serviranno di norma a tutte le operazioni Amministrative Contabili del sopraddetto Ufizio.

ART. 163.

Il funzionario Amministrativo Contabile proposto a tale Ufizio, risponderà dell' andamento dello stesso.

SEZIONE XII.

Ufizio de' Bagni, e Rami Alieni.

ART. 163.

Per tutte le spese che riguardano tanto i servi di pena, che sono a carico della Nostra Marina, quanto qualunque altr' oggetto di Nostro servizio estraneo dalla medesima, tutti gli atti Amministrativi, e Contabili saranno praticati dall' Ufizio detto *de' Bagni*, e *Rami Alieni.*

ART. 165.

In tale Ufizio sarà formata una Matricola, nella quale saranno iscritti tutt' i servi di pena, ch' espieranno la respettiva condanna in luoghi di pertinenza della Nostra Marina.

A r t. 166.

Subitochè un servo di pena, dalle Autorita Giudiziarie, sarà spedito, e fatto consegnare al ramo Militare della Marina, cui n'è confidata la custodia, ne sarà passata al sopraddetto Ufizio la papelletta del seguito rinchiudimento in uno de'Bagni, accompagnata dalla Sentenza originale del Tribunale, e dalla *Scheda* in cui saranno espressi tutt'i connotati personali dell' Condannato. Apposti quindi a tale papelletta l'*Osservato* del Controloro, ed il *Visto* dell' Intendente Generale, sarà trascritto nella Matricola il n ome del Condannato predetto.

Il metodo di formazione di siffatta Matricola sarà corrispondente al prescritto ne'Regolamenti per l'andamento del servizio interno degli Ufizj Amministrativi Contabili della Nostra Marina.

A r t. 167.

Tutt'i movimenti relativi a'servi di pena, dal giorno della reclusione ne'Bagni, sino a quello della loro libertà, o della morte, saranno notati in Matricola, previe papellette, ch'emergeranno dal ramo Militare, da munirsi dell'*Osservato* del Controloro, e del visto dell' Intendente Generale.

A t r. 168

Il Commissario preposto all'Ufizio de'Bagni, e Rami Alieni, o un Individuo Amministrativo Contabile suo de-

legato, previe le domande di autorizzazione a farsi presso l'Intendente Generale, e Comandante Generale della Marina, passerà di mese in mese, e più sovente, se lo stimerà necessario, rivista a tutt'i servi di pena sopra gli allistamenti nominali, che dovranno ne' diversi Bagni esser tenuti dagl' individui Amministrativi Contabili ad essi destinati. Di tali Riviste si formeranno gli estratti mensili numerativi, colla specificazione delle diverse mutazioni, che avranno potuto aver luogo nell'intervallo di una Rivista all'altra; e per le vie regolari si rimetteranno al Nostro Ministero di Stato di Marina.

Art. 169.

Tutte le domande di Viveri, Vestiario, Ferramenta, o altro relativo ai servi di pena, che si faranno dalle corrispondenti Autorità Militari incaricate de'Bagni, saranno verificate nel detto Ufizio, e quindi passate al Controloro, per apporvi l'*Osservato*, ed all'Intendente Generale per la firma di autorizzazione all'adempimento della somministrazione.

Art. 170.

I mensili Processi verbali di certificazione per le Razioni consumate, e per tutt'altra fornitura effettuata pe'servi di pena, saranno fatti numerativamente. Nella fine di ogni anno ne sarà formato poi uno nominale comprensivamente pe' dodici mesi.

A r t. 171.

Sopra tali Processi verbali, muniti delle debite firme, saranno in detto Ufizio stabilite le liquidazioni coi corrispondenti certificati di credito a favore di chi avrà eseguita la fornitura.

A r t. 172.

Il Commissario de' Bagni, e Rami Alieni, o un Individuo suo delegato, sarà presente a tutte le somministrazioni, o distibuzioni di generi che si faranno a' servi di pena per conto della Marina.

A r t. 173.

Nel detto Ufizio de' Bagni, e Rami alieni saran gelosamente conservate le Sentenze Originali pervenute da' Tribunali in accompagnamento de' servi di pena.

A r t. 174.

Di semestre in semestre anticipatamente, dovrà in detto Ufizio formarsi, e per le vie regolari rimettersi al Nostro Ministero di Stato di Marina, un notamento nominale de' servi di pena, la condanna de' quali andasse ad aver fine nel corso del semestre medesimo.

ART. 175.

Emanati gli ordini Nostri per la libertà di un servo di pena, sarà dall'Ufizio de' Bagni, e Rami Alieni spedita la competente liberatoria, la quale dovrà quindi essere compita delle corrispondenti firme Militari, ed Amministrative.

ART. 176.

Il Commissario de' Bagni, e Rami Alieni, per tutti gli altri atti Amministrativi Contabili, che dovrà eseguire, o di cui dovrà disporre l'adempimento nell'Ufizio di sua dipendenza, riguardo ad oggetti di Nostro servizio estranei alla Marina, si conformerà alle prescrizioni da Noi date nel presente Titolo per norma degli altri Ufizj, a' quali è confidata la Contabilità, ed Amministrazione delle spese cagionate da oggetti proprj della Marina medesima, non che alle altre contenute ne' Titoli XII. XIII. XIV. e XVIII. di questa Parte I. delle Nostre Ordinanze Generali di Marina.

ART. 177.

Il prefato Commessario, alla fine di ogni anno formerà, ed invierà all'Intendente Generale, per passarlo all'Ufizio de' fondi, e delle spese, un quadro dimostrativo di quanto sieno costati e 'l mantenimento de' servi di pena, e tutti gli altri oggetti estranei al servizio proprio della Marina,

ART. 179.

Il Commissario preposto *all' Ufizio de' Bagni e Rami Alieni* sarà responsabile dell' andamento dello stesso.

SEZIONE XIII.

Ufizj del Cantiere di Castellammare, e de' Dipartimenti di Palermo, e di Messina.

Nel Cantiere di Castellammare; e ne' Dipartimenti di Palermo, e di Messina l' Amministrazione, e contabilità sarà stabilita analogamente al prescritto nell' Art. 5. Sezione prima di questo Titolo. Essa sarà a carico degli Ufizj Amministrativi Contabili all' uôpo destinati, che ne' diversi rami di Servizio eseguiranno le funzioni di tutti gli Ufizj Amministrativi Contabili del Dipartimento Generale.

ART. 180.

Questi Ufizj si corrisponderanno con quelli del Dipartimento Generale, per gli oggetti di relazione al concentramento in esso di tutte le operazioni Amministrative Contabili.

ART. 181.

Il Commissario preposto all'Ufizio del Dipartimento di Palermo, per quanto potrà riguardare la riscossione di somme, che dalla Tesoreria di quella parte de'Nostri Dominj fossero versate nella Cassa della Real Marina per conto del suo assegnamento, o di qualche credito straordinario, si dirigerà a quel Nostro Ministro di Stato. Egli però dovrà immediatamente dar ragguaglio di tutto all'Intendente Generale della Real Marina.

ART. 182.

Gli Ufizj Amministrativi Contabili de' diversi Circondarj Marittimi de' Nostri Dominj al di quà del Faro saranno considerati come parti del Dipartimento Generale; e quelli de' Circondarj Marittimi de' nostri Dominj al di là del Faro, si riputeranno dipendenti da' Dipartimenti di Palermo, e di Messina, a seconda de' limiti ad essi prescritti nel Titolo IV. Parte I. di queste Ordinanze. Conseguentemente a questo principio i cennati Ufizj si corrisponderanno colle Autorità rispettive de' Dipartimenti sopra indicati.

ART. 183.

I Commissarj preposti agli Ufizj di cui si tratta in questa Sezione risponderanno sempre delle loro operazioni Amministrative, e Contabili.

SEZIONE XIV.

Ufizio de' Reali Pacchetti.

ART. 184.

La Contabilità, ed Amministrazione de' Nostri Pacchetti sarà distinta, e separata da quella della Nostra Real Marina nella sola parte speciale del loro servizio. Alla medesima sarà addetto l'Ufizio Amministrativo Contabile detto *de' Reali Pacchetti.*

ART. 185.

Nel detto Ufizio si terrà una Cassa particolare che si formerà da' proventi de' viaggi che faranno i Pacchetti pe' passaggieri, e per le merci che trasportano, giusta la tariffa fissata con nostra approvazione.

ART. 186.

L'occorrente pel mantenimento de' Pacchetti sarà fornito da tale Cassa a quella della Nostra Marina, la quale nel caso di non sufficienza de' fondi versati, vi supplirà co' proprj.

ART. 187.

Sulla detta Cassa saranno pagati gli spedizionieri, ed i sensali addetti a quest' Ufizio, sotto l' immediata dipendenza del Funzionario Amministrativo del medesimo, egualmente che le spese di Scrittojo, e le pigioni degli Edifizj per uso di Officine pe' Pacchetti.

ART. 188.

Per l' Armamento, e tenuta de' Pacchetti, gli atti, e fogli analoghi al Personale, ed al Materiale saranno eseguiti ne' diversi Ufizj Amministrativi contabili della Nostra Marina, conformemente alle prescrizioni contenute in questo titolo pe' nostri Bastimenti da Guerra. In tali atti, e fogli però dovrà intervenire sempre il Funzionario preposto all' Ufizio de' Pacchetti medesimi.

ART. 189.

Alla partenza, ed all' arrivo de' Pacchetti si passerà una Rivista a' Passaggieri. Essa sarà di attributo del funzionario suddetto.

ART. 190.

Il detto Funzionario farà le spese necessarie per gli oggetti di trattamento de' Passaggieri sopra dimande de'lo-

ro Comandanti, munite del *Visto Buono* del Maggior Generale della Real Marina.

A r t. 191.

Mensilmente dovrà egli rimettere al Nostro Ministro di Marina uno stato di Situazione della Cassa.

A r t. 192.

Alla fine di ogni anno il detto Funzionario rimetterà all' Intendente Generale in doppio esemplare un bilancio, ed uno stato dimostrativo d'Introito, ed Esito per lo scorso Esercizio, munito di sua firma, e di quella de'Comandanti de' Pacchetti, col visto del Maggior Generale. Uno de' due Esemplari sarà inviato al Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina per la corrispondente approvazione.

A r t. 193.

Il debito di detto bilancio sarà stabilito sulle Riviste di partenza, e di arrivo de' Pacchetti, ed il credito su i fogli di pagamento adempito per le cause enunciate negli Art. 186. 187. e 190 di questa Sezione.

A r t. 194.

Il funzionario preposto all' Ufizio di cui si tratta in

questa Sezione risponderà delle Operazioni Amministrative Contabili, che vi si faranno.

SEZIONE XV.

Ufizio de' fondi, e delle spese.

ART. 195.

Per eseguirsi un pagamento qualunque dalla Cassa della Real Marina, sarà sempre necessario un mandato munito dell' autorizzazione dell' Intendente Generale, il quale la darà dopo aver conosciuta la situazione della Cassa medesima. Alla spedizione de' detti Mandati, ed all' apprestazione all' Intendente Generale delle notizie relative alla situazione della Cassa, è destinato l' Ufizio Amministrativo Contabile detto de' fondi, e delle spese.

ART. 196.

I detti Mandati si spediranno sopra i Certificati di Credito rilasciati da' competenti Ufizj Amministrativi Contabili, ed adempiti delle solite firme.

A r t. 197.

La Scrittura da tenersi nell' Ufizio di cui si tratta, dovrà conformarsi a quella del Razionale del Consiglio di Marina, ed all' altra dell' Ufiziale Amministrativo Contabile incaricato de' pagamenti in dettaglio.

A r t. 198.

Mensilmente, ed annualmente dovranno in detto Ufizio formarsi i Bilanci, e gli Stati dimostrativi degl' introiti, ed esiti occorsi ne' rispettivi periodi. Essi saranno in quadrupla spedizione, per rimettersene un esemplare al Nostro Ministro di Marina, uno al Consiglio della medema, uno al Controloro della Nostra Tesoreria Generale, ed un' altro alla Nostra Gran Corte de' Conti.

A r t. 199.

Ogni giorno sarà rimesso dal detto Ufizio all' Intendente Generale un rapporto sullo stato della Cassa di Marina.

A r t. 200.

Il Funzionario preposto al detto Ufizio avrà la ispezione immediata sulla Scrittura, e Contabilità della Cassa

suddivisata. Egli interverrà in ogni estrazione di danaro, che si farà dalla stessa.

Art. 201.

Il medesimo sarà presente ancora alle verifiche di Cassa, che potranno essere ordinate dall' Intendente Generale, coll'obbligo di fargliene il rapporto, ancorchè lo stesso Intendente vi fosse intervenuto.

Art. 102.

Al rendimento del Conto materiale dell'Ufiziale Amministrativo contabile incaricato de' pagamenti in dettaglio, egli dovrà osservare se il conto anzidetto sia corrispondente alla Contabilità del suo Ufizio.

Art. 203.

Egli sarà risponsabile di tutti gli atti amministrativi Contabili, che si faranno nell' Ufizio a cui è preposto.

SEZIONE XVI.

Della Cassa.

ART. 204.

L' esecuzione di qualunque pagamento attinente alla Nostra Real Marina, e la scrittura, e contabilità materiale d'introito ed esito sarà della Cassa, di cui fu fatta menzione nell' Art. 6. della Sezione I^a. di questo Titolo.

ART. 205.

Il debito di questa Cassa sarà costituito da' mandati d' Introito, che le verranno fatti dall' Intendente Generale della nostra Real Marina. Il suo credito nascerà dalle ricevute, o altre equivalenti dichiarazioni apposte in piè de' mandati di pagamento spediti dall' Ufizio Amministrativo Contabile de' Fondi, e delle spese, muniti delle dovute firme, e dell' autorizzazione del predetto Intendente Generale.

ART. 206.

In Novembre di ogni anno, per lo esercizio precedente, l' Ufiziale Amministrativo incaricato de' pagamenti in dettaglio, darà il conto materiale della Cassa della Real Marina alla Nostra Gran Corte de' Conti, nel modo stabilito ne' regolamenti in vigore.

A r t. 207.

Mensilmente presenterà all' Intendente Generale il bilancio della Cassa.

A r t. 208.

L' Ufiziale Amministrativo incaricato de' pagamenti in dettaglio, risponderà con una malleveria, da definirsi da Noi, de' pagamenti indebitamente eseguiti, e de' mancamenti di numerario.

A r t. 209.

Egli sarà responsabile della regolarità di scrittura dell' Ufizio della Cassa di cui si tratta.

SEZIONE XVII.

Della Razionalìa del Consiglio di Marina.

A r t. 210.

I versamenti che dalla Nostra Tesoreria Generale si faranno alla Real Marina per la sua dote, e qualunque altro introito ordinario, o straordinario, che si potesse avere, dovranno essere adempiti per via del Banco di Corte sopra una Madre-fede, intestata al Consiglio della Real Marina, e per esso all' Intendente Generale della medesi-

ma, a disposizione del Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina.

A R T. 211.

Sopra tal Madre-fede, il Nostro Segretario di Stato Ministro di Marina spedirà i mandati a favore dell'Intendente Generale della medesima, per tutte le somme, che si dovranno erogare dalla Cassa della Marina.

A R T. 212.

La Razionalìa del Consiglio di Marina terrà un conto corrente, in cui saranno a debito le somme della suddetta madre-fede, ed a credito quelle messe dal Nostro Ministro di Marina a disposizione dell' Intendente Generale della medesima, il quale le passerà alla Cassa.

A R T. 213.

L' Ufiziale Amministrativo Contabile, preposto alla detta Razionalìa, prenderà ragione de' versamenti, che dall' Intendente Generale si faranno a favore dell' Ufiziale Amministrativo incaricato de' pagamenti in dettaglio.

A R T. 214.

Ugualmente interverrà colla sua firma, nel bilancio mensile enunciato nella corrispondente Sezione di questo Titolo.